

I.C. MALFATTI
SCUOLA SENZA ZAINO | INDIRIZZO MUSICALE


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO MALFATTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Casperia, Contigliano, Cottanello, Greccio,
Monte San Giovanni in Sabina, Roccantica e Selci (RI)



All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Agli atti

OGGETTO: Decisione a contrarre per rinnovo convenzione servizio di cassa mesi 36 dal 01/04/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 31/03/2025 giunge a scadenza la Convenzione di Cassa con l’Istituto bancario Intesa San Paolo – Agenzia 2, che ha svolto il servizio nel triennio 2021/2025;

PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo della suddetta convenzione con decorrenza 1 Aprile 2025;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno che la nuova convenzione abbia durata pari a 36 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dal 01/04/2025, ovvero dalla sua sottoscrizione se successiva, per garantire una situazione di stabilità con l’istituto bancario;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;


VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Firmato digitalmente da ANGELA GRIECO



VISTO l’art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;

VISTO l’art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs n. 36/2023, secondo il quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

VISTO che l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;


VISTO l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;



VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

RITENUTO che la Dott.ssa Angela Grieco, Dirigente Scolastico dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la delibera n. 27 del 24/03/2025 con la quale il Consiglio d’Istituto autorizza il Dirigente scolastico ad avviare la procedura di gara per il rinnovo della Convenzione e a firmare la Convenzione stessa con il soggetto aggiudicatario;

VISTO lo schema di convenzione di cassa e gli schemi di atti di gara diramati dal MIUR con nota prot. n. 24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di cassa ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129”;

TENUTO CONTO che:

- Il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo alla Istituzione Scolastica, oltre alla custodia di eventuali titoli e valori;
- la scuola, ai sensi del D.L.95/12 convertito nella L. 135/2012, è inclusa nella tabella A annessa alla L.720/1984 e pertanto sottoposta al regime di Tesoreria Unica;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 108 del Codice Appalti, in quanto trattasi di servizio standardizzato e che si potranno valutare le offerte con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che il valore stimato annuo dell’appalto è pari a di € 900,00 oltre IVA (per un totale di € 2.700,00 oltre IVA calcolato sul triennio di riferimento), per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 50, comma 1 lett. b) del d. lgs 36/2023;


CONSIDERATA la positiva valutazione del servizio erogato dall’attuale Istituto cassiere, Banca Intesa San Paolo, sia alla scuola sia alla varia utenza, che ha intrattenuto rapporti economici con la scuola in termini di rispetto delle tempistiche di pagamento e di disponibilità;

TENUTO CONTO dell’ubicazione di filiali o agenzie degli Istituti di credito rispetto alla scuola, al fine di facilitare i rapporti con l’utenza (genitori e personale della scuola);

CONSIDERATO che, sulla base dei punti precedenti, risultano rispettati i principi basilari del Codice degli Appalti di cui all’art. 1 (principio del risultato) e all’art. 2 (principio della fiducia);

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura inferiore a € 5.000,00 si può derogare al principio di rotazione ai sensi dell’art. 49, comma 6 del Codice 36/2023;

Firmato digitalmente da ANGELA GRIECO



TENUTO CONTO che l’importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 l’operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria, di cui all’art.106 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che l’Istituto non richiederà all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 per la professionalità e l’affidabilità della società;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG B6336E23DD);

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.

Firmato digitalmente da **ANGELA GRIECO**

13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;


VISTO il Programma Annuale E.F. 2025, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2025 e successive variazioni;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2025; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di cassa a favore dell’Istituto IC A. Malfatti all’Istituto bancario “Intesa San Paolo”
- la Convenzione che verrà stipulata avrà durata di mesi 36 decorrenti dal 01/04/2025, ovvero dalla sua sottoscrizione se successiva;
- l’importo a base di gara, quale valore complessivo della spesa su base annua, è di € 900,00 (novecento/00) al netto di Iva;
- di approvare il capitolato tecnico, la lettera d’invito e tutta la documentazione ad essa allegata;



I.C. MALFATTI
SCUOLA SENZA ZAINO | INDIRIZZO MUSICALE

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO MALFATTI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Casperia, Contigliano, Cottanello, Greccio,

Monte San Giovanni in Sabina, Roccantica e Selci (RI)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

- Di individuare il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 31/03/2025, accertata l'urgenza di ultimare la procedura selettiva entro il termine di scadenza della convenzione in atto;
- di autorizzare la spesa complessiva, da porre a carico del programma annuale 2025;
- di procedere alla stipula della convenzione nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del d.lgs 36/2023 e secondo gli schemi ministeriali;
- di nominare la Dott.ssa Angela Grieco quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Angela Grieco*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Firmato digitalmente da ANGELA GRIECO